

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI TIROCINANTI PRESSO
GLI UFFICI DEI DISTRETTI DELLE CORTI D'APPELLO DI NAPOLI E
SALERNO NELL'AMBITO DEL PIANO REGIONALE "GARANZIA
GIOVANI IN CAMPANIA"**

TRA

La Regione Campania, rappresentata dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Prof. avv. Severino Nappi, su delega del Presidente della Regione Campania On. dott. Stefano Caldoro, domiciliato, ai fini della presente intesa, per la sua carica presso la sede della Regione Campania, qui di seguito "Regione";

E

La Corte d'Appello di Napoli, con sede in Napoli, piazza Porzio – Centro Direzionale, nella persona del Presidente dott. Antonio Buonajuto, domiciliato per la sua carica presso la sede della Corte di Appello di Napoli e la Corte d'Appello di Salerno, con sede in Salerno, Corso Garibaldi, nella persona del Presidente dott. Matteo Casale, domiciliato per la sua carica presso la sede della Corte d'Appello di Salerno, qui di seguito "Corti d'Appello";

E

La Procura Generale della Repubblica di Napoli, con sede in Napoli, piazza Cenni – Centro Direzionale, nella persona del Procuratore Generale f.f. della Repubblica dott. Luigi Mastrominico, domiciliato per la sua carica presso la sede della Procura Generale della Repubblica di Napoli e la Procura Generale della Repubblica di Salerno, con sede in Salerno, Corso Garibaldi nella persona del Procuratore Generale della Repubblica di Salerno dott. Lucio Di Pietro, domiciliato per la sua carica presso la sede della Procura Generale della Repubblica di Salerno, qui di seguito "Procure Generali della Repubblica",


E

Il Ministero della Giustizia, rappresentato dal Sottosegretario di Stato dott. Cosimo Maria Ferri, su delega del Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando,

PREMESSO

che il Regolamento UE 1303 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale;

1



che la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 22 aprile 2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 istituisce una "garanzia" per i giovani ed invita gli Stati Membri ad adottare misure di formazione;

che il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in Legge n. 99 del 9 agosto 2013 prevede "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione giovanile";

che l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano definisce le "Linee Guida in materia di tirocini";

che la Regione con delibera n. 117 del 24 aprile 2014 della Giunta regionale ha approvato il Bando per il Piano di attuazione Regionale (Par) "Garanzia Giovani in Campania";

che la Regione ha deciso di dare esecuzione al Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione con la delibera dirigenziale della Regione del 4 agosto 2014, con la quale è stato pubblicato un Avviso di bando per il Piano di attuazione regionale (Par) "Garanzia giovani in Campania", qui di seguito Avviso;

- che le Corti di Appello e le Procure Generali della Repubblica hanno manifestato l'esigenza di aderire al Progetto "Garanzia Giovani in Campania" con il preciso intento di reinserire in un percorso di formazione soggetti che abbiano partecipato alle attività formative presso gli Uffici Giudiziari della Regione, attivate dal Ministero della Giustizia ex art. 1, co. 25 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 e art. 1, co. 344 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e/o attivate da Convenzioni con gli Uffici giudiziari della Regione, con la finalità di non disperdere le conoscenze acquisite e porre parziale rimedio alle criticità funzionali degli stessi, dovute anche ad una situazione di grave carenza di personale;

CONSIDERATO

che l'adesione al suddetto progetto consente di soddisfare rilevanti interessi pubblici, in quanto:

- l'utilizzo diretto dei giovani di cui sopra in attività in grado di incrementare la professionalità già posseduta, potrebbe determinare un eventuale inserimento nel mondo del lavoro;
- l'adesione a tale Progetto delle Corti di Appello e delle Procure Generali della Repubblica consente alla Regione di implementare programmi di

2
The block contains handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature with a small '2' above it. On the right, there are several sets of initials and signatures, including 'CS', 'CANTU', and 'OHY'.

- politica attiva del lavoro giovanile volta a realizzare attività di evidente pubblica utilità;
- le Corti di Appello e le Procure Generali della Repubblica possono avvalersi di soggetti che permettono di migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari attraverso lo svolgimento di attività ausiliarie, di reperimento e classificazione degli atti e dei documenti, curandone ai fini interni la tenuta e la custodia;

stipulano il seguente Protocollo d'Intesa

1. Richiamo alle premesse

Le premesse sono parte integrante del Protocollo.

2. Ente Promotore

La Regione è il soggetto promotore del presente Protocollo finalizzato ad implementare la formazione dei giovani che abbiano partecipato alle attività formative presso gli Uffici Giudiziari della Regione, attivate dal Ministero della Giustizia ex art. 1, co. 25 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 e art. 1, co. 344 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e/o attivate da Convenzioni con gli Uffici giudiziari della Regione.


3. Soggetto Ospitante: Corti di Appello di Napoli e Salerno - Procure Generali della Repubblica di Napoli e Salerno.

Le Corti d'Appello e le Procure Generali della Repubblica aderiscono al Progetto "Garanzia Giovani in Campania" di cui alla delibera della Giunta regionale della Regione n. 117/2014. I soggetti ospitanti presenteranno, ognuno per il proprio distretto di competenza, un progetto di tirocinio denominato "Giovani per la Giustizia", nel rispetto delle modalità di attivazione dei tirocini descritte dall'art. 8 dell'Avviso. La Regione si impegna ad autorizzare la realizzazione di detti progetti, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 8, co.2 dell'Avviso, nonché ad erogare il finanziamento previsto dalla misura 5 PAR Campania delle indennità e degli oneri accessori di partecipazione.

4. Soggetti coinvolti

L'iniziativa è rivolta ai giovani che abbiano partecipato alle attività formative presso gli Uffici Giudiziari della Regione, attivate dal Ministero della Giustizia ex art. 1, co. 25 della L. 24 dicembre 2012 n. 228 e art. 1, co. 344 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e/o attivate da Convenzioni con gli Uffici giudiziari della Regione. I predetti, in possesso dei requisiti richiesti nei

3



progetti, nonché dei requisiti delle qualità morali e di condotta irreprensibile di cui all'art. 35, co. 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, potranno presentare le proprie candidature per un solo progetto di tirocinio secondo le modalità descritte al co. 4 dell'art. 8 dell'Avviso. La Regione si impegna ad assegnare, i giovani selezionati alle Corti di Appello e alle Procure Generali della Repubblica che, previa verifica dei requisiti, dovranno destinarli anche alle proprie sedi periferiche.

5. Attività dei tirocinanti.

I Soggetti ospitanti, all'atto della redazione del progetto formativo "Giovani per la Giustizia", nel compilare il relativo format (Allegato A dell'Avviso) elencheranno al punto A) – *Descrizione delle attività che interessano i tirocini* – le seguenti attività: la movimentazione, fotocopiatura, scansione informatica e fascicolazione dei documenti, l'uso di sistemi informatici di scrittura, la classificazione di atti e documenti, la ricerca di dati, la collaborazione con le strutture dell'Amministrazione.

6. Privacy e riservatezza.

I giovani assegnati agli Uffici giudiziari, all'inizio del progetto formativo, dovranno sottoscrivere un documento formale in cui si impegnano a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte.

7. Utilizzazione dei soggetti coinvolti

L'utilizzo dei giovani tirocinanti nelle attività previste dal Progetto "Giovani per la Giustizia" non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Il periodo di realizzazione del progetto di tirocinio è di sei mesi; fermo restando che il Capo dell'Ufficio giudiziario ospitante può concludere anticipatamente il tirocinio qualora i partecipanti pongano in essere comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venir meno il possesso dei requisiti di cui all'art. 35, co. 6 del Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. Analoga facoltà sarà prevista qualora il tirocinante venga meno ai suoi doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze. Nessun onere economico, diretto o indiretto, graverà sugli Uffici giudiziari coinvolti nel progetto. Tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL nonché quelle relative alla responsabilità civile verso i Terzi.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, the word "Capicella" in the center, and several other initials on the right.

8. Formazione professionale dei partecipanti

I giovani parteciperanno ad attività di formazione al fine di accrescere la propria professionalità e, alla fine del percorso formativo, il Capo dell'Ufficio giudiziario ospitante rilascerà loro un attestato di acquisizione di competenze.


9. Durata

Il presente Protocollo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2015. In detto periodo temporale dovranno essere svolti i tirocini formativi la cui durata non potrà essere superiore a sei mesi.

Roma, 21 MAG. 2015


Presidente Regione Campania

Prof. Avv. Severino Nappi




Ministro della Giustizia

Dott. Cosimo Maria Ferri




Presidente della Corte di Appello
di Napoli

Dott. Antonio Buonajuto




Procuratore Generale della
Repubblica di Napoli

Avv. Gen. Luigi Mastrominico



Presidente della Corte di Appello
di Salerno

Dott. Matteo Casale



Procuratore Generale della
Repubblica di Salerno

Dott. Lucio Di Pietro

